

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 09 del 24/03/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

FAQ

(disposizioni sull'emergenza covid-19)
(chiarimenti sullo stile domande-risposte)
(fisco-commercio-welfare-credito-lavoro)

AIUTI DI STATO

(sostegno all'economia)
(misure temporanee)
(comunicazione UE)

FAQ

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti, nello stile Domanda/Risposta, relativamente alle norme di cui al decreto-legge "CURA ITALIA" e dei DPCM, elaborati dai competenti uffici della Confcommercio e anche da altre fonti ufficiali.

Le singole faq sono state classificate per specifici argomenti, unitamente alla data, in quanto potrebbero subire successivi aggiornamenti.

FISCO

20 marzo 2020

Il decreto legge "Cura Italia" sospende il pagamento delle bollette per tutti i nostri negozi (acqua, elettricità, gas e rifiuti)?

No. La sospensione dei pagamenti di fatture di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti, vale **solamente** per i comuni della ex zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini, Vo' Euganeo) e fino al 30 aprile 2020.

Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

19 marzo 2020

La tassa di vidimazione, ovvero il versamento annuale della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società capitali, è stata sospesa?

La vidimazione dei registri societari non rientra nella sospensione e, quindi, va effettuata nei termini. Se non si ottempera, si va incontro a sanzioni.

Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

COMMERCIO

19 marzo 2020

Non riesco a pagare l'affitto dei locali commerciali. Che strumenti legali ho a disposizione per non andare incontro alle conseguenze di un possibile inadempimento?

Il decreto legge Cura Italia riconosce espressamente l'emergenza epidemiologica attuale come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al il diritto al risarcimento del danno del creditore.

Tale previsione non determina automaticamente la totale liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, per verificare se l'impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all'emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta). Si potrebbe, quindi, avviare il contatto con la proprietà per tentare, anche sulla base di questa disposizione, di rivedere bonariamente la disciplina contrattuale nell'interesse di entrambe le parti (es. dilazione dei pagamenti oppure, ove possibile, riduzione del canone).

Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

WELFARE

19 marzo 2020

Quali sono le misure previste invece a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi?

È prevista un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro a beneficio dei lavoratori autonomi (esercenti attività commerciali, artigiani e coltivatori diretti) iscritti alle rispettive gestioni INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Fonte: Confcommercio, Settore Welfare

19 marzo 2020

Quali sono le modalità per accedere alle indennità?

Per l'accesso a queste indennità i soggetti interessati dovranno presentare domanda all'Inps.

Lo stesso istituto provvederà poi all'erogazione, nel limite di spesa complessivo stabilito per ciascuna categoria di beneficiari.

Operativamente le modalità di presentazione della domanda sono ancora allo studio e verranno chiarite nei prossimi giorni.

Fonte: Confcommercio, Settore Welfare

19 marzo 2020

L'assicurazione obbligatoria opera nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro? Se sì, si registrerebbero impatti sul tasso medio per andamento infortunistico?

Sì, la tutela assicurativa Inail è garantita anche in tali casi, previa trasmissione telematica all'Istituto, da parte del medico, di apposito certificato.

L'Inail assicura le prestazioni anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli eventi in questione, però, non sono computati ai fini della determinazione del tasso medio e, dunque, non incidono in termini di oscillazione del tasso applicato all'azienda.

In questo modo è scongiurato il rischio di un aumento del tasso per le aziende i cui lavoratori siano stati colpiti dal Coronavirus.

Fonte: Confcommercio, Settore Welfare

CREDITO

19 marzo 2020

La mia impresa ha un mutuo già in corso. È possibile ridurre l'importo delle rate e ottenere nuova liquidità dalla mia banca?

Sì. Il decreto "Cura Italia" contiene una misura che, attraverso l'intervento dello Stato in qualità di garante tramite il Fondo di garanzia PMI, rende più semplice – per le imprese che fino alla crisi avevano i requisiti per accesso al credito - la rinegoziazione di un mutuo già in essere con la stessa banca finanziatrice.

Questo consente di ridurre l'importo dell'attuale rata e allungare i tempi di rimborso. Un aspetto interessante è che viene anche prevista, contestualmente alla rinegoziazione, la concessione di nuova liquidità all'impresa richiedente, per almeno il 10% del debito residuo del mutuo rinegoziato.

Fonte: Confcommercio, Settore Credito e Incentivi

19 marzo 2020

Ho un finanziamento tramite scoperto di conto corrente, corro il rischio che la mia banca mi revochi l'affidamento?

No. Il decreto "Cura Italia" prevede una "moratoria straordinaria" volta ad aiutare le imprese a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19.

La misura prevede che le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possano essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020.

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Fonte: Confcommercio, Settore Credito e Incentivi

19 marzo 2020

Sono un'impresa, come posso sospendere il pagamento delle rate del mio mutuo?

Il decreto legge "Cura Italia" prevede anche una "moratoria straordinaria" per aiutare le imprese che presentano richiesta alla propria banca a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19.

La misura prevede che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza alcuna formalità, assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per l'impresa, che per la banca. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi della quota capitale dei mutui.

Fonte: Confcommercio, Settore Credito e Incentivi

19 marzo 2020

Che cos'è il Fondo di garanzia per le PMI e quali benefici mi può fornire?

Il Fondo di garanzia PMI è lo strumento pubblico di garanzia che supporta le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di micro, piccole e imprese e professionisti.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

La garanzia del Fondo consente ai soggetti finanziatori di minimizzare il proprio rischio e cercando di favorire, in termini concreti, una maggiore propensione del sistema creditizio ad erogare finanziamenti.

L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito.

Fonte: Confcommercio, Settore Credito e Incentivi

LAVORO

19 marzo 2020

Quali sono gli ammortizzatori sociali a cui possono far riferimento le aziende/datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica?

Le imprese del commercio, turismo, servizi e trasporti possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga prevista dal decreto legge "Cura Italia" e all'assegno ordinario di integrazione salariale (FIS - Fondo d'Integrazione Salariale) riconosciuto ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti.

Tale facoltà è prevista anche per i datori di lavoro **NON** imprenditori come le associazioni sindacali e di categoria.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Per accedere all'assegno ordinario (FIS - Fondo d'Integrazione Salariale) è necessario espletare l'intera procedura sindacale prevista dal D. Lgs 148/2015?

Il decreto legge "Cura Italia" tende a semplificare le ordinarie procedure da attuare per il riconoscimento delle forme di sostegno introducendo la possibilità di espletare la procedura sindacale (informazione, consultazione, esame congiunto) anche per via telematica, ma in ogni caso non è necessario un accordo sindacale.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Quali sono le aziende che possono richiedere la cassa in deroga?

Le aziende/datori di lavoro che hanno fino a 5 dipendenti e quelle rientranti nella disciplina della CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Quali sono le procedure da seguire per l'accesso alla CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga?

L'accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.

Per le imprese con meno di 5 dipendenti non c'è bisogno della stipula dell'accordo.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Un'azienda con più di 50 dipendenti a quale ammortizzatore sociale può accedere?

Deve accedere alla cassa integrazione in deroga o se debbano accedere alla cassa ordinaria con codice Codiv-19. Può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) solamente chi rientra nell'ambito di applicazione della CIGO, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, fatte salve ovviamente disposizioni ministeriali estensive che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Per il resto, le imprese commerciali con più di 50 dipendenti rientrano certamente nell'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) fermo restando che con l'emanazione del DL n. 18/2020 è stata prevista una disciplina speciale per le aziende che a fronte dell'emergenza COVID 19 si sono trovate costrette a ridurre o a sospendere l'attività lavorativa.

A tal proposito la nuova norma ha previsto che l'applicazione della CIGD sia estesa alle imprese alle quali non siano applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, dove si presume che le specifiche tutele siano connesse alla causale COVID 19, e cioè le imprese che non possono attivare la CIGO o l'Assegno Ordinario.

Pertanto per i nostri settori si ritiene siano destinatarie della CIGD anche le imprese esercenti attività commerciali, che occupino mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

Resta ferma la possibilità, per durate più lunghe ma con la sola deroga dei termini procedurali, di poter applicare la CIGS per crisi aziendale ai sensi anche del DM n. 94033/2016. In tal caso l'accordo stipulabile è per l'intera azienda.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Qual è la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto "Cura Italia"?

I trattamenti hanno una durata di 9 settimane e non vengono computati ai fini della durata massima previsti dalla legge in materia di integrazione salariale.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

In che misura è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale?

Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo è riconosciuto entro i massimali stabiliti annualmente e per il 2020 indicati nella circolare Inps 20/2020.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Da quando parte la decorrenza delle misure previste?

Dal 23 febbraio 2020.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

In caso di attivazione dei trattamenti di integrazione salariale deve essere riconosciuto il contributo addizionale?

In deroga alla normativa vigente in tema di integrazioni salariali il contributo addizionale non deve essere corrisposto.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Se un'azienda ha già in corso il trattamento di assegno di solidarietà (FIS - Fondo d'Integrazione Salariale) può procedere con l'applicazione degli strumenti di sostegno previsti per la fase emergenziale?

Il decreto legge "Cura Italia" ha previsto la possibilità di convertire l'assegno di solidarietà con l'assegno ordinario che sospende e sostituisce il procedimento già in corso in modo da coprire le ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Come deve essere considerato il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini della gestione del rapporto di lavoro?

Tali misure sanitarie sono equiparate a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono posti a carico dello Stato.

L'assenza deve essere supportata da certificazione medica attestante l'adozione di una delle misure di sorveglianza sanitaria o lo stato di malattia accertata da COVID 19, ed il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

19 marzo 2020

Sono previste misure speciali di sostegno al reddito per i lavoratori danneggiati dal COVID 19?

Per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato,

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, viene istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità le cui modalità di attribuzione saranno determinate da un decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali.

Fonte: Confcommercio, Settore Lavoro

=====
Emergenza coronavirus di cui al DPCM dell'11 marzo 2020

COMMERCIO

19 marzo 2020

**Può essere effettuata la consegna a domicilio di beni non essenziali?
Se per la ristorazione ed i beni essenziali è ammessa, per gli altri beni non si scontra con le restrizioni degli spostamenti?**

Il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1 n. 1), sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato I° (controlla l'elenco delle attività in base al codice ATECO) Le attività che rientrano in altre categorie devono ritenersi sospese.

Tuttavia, il medesimo allegato I consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono, pertanto ad oggi, salvo diversa espressa indicazione che dovesse pervenire dal Governo, riteniamo sia possibile la consegna a domicilio anche per beni non inclusi tra quelli di cui all'allegato I, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

Inoltre, nel caso in cui la consegna dovesse essere effettuata da soggetti terzi, il titolare deve essere comunque garantito circa l'osservanza delle misure igienico sanitarie da parte di colui che effettuerà materialmente la consegna.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

19 marzo 2020

Come si può giustificare il titolare o lavoratore che va in un negozio che deve rimanere chiuso per preparare la merce da consegnare a domicilio direttamente o con corriere ?

Per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti, le FAQ del Governo (sez. SPOSTAMENTI) spiegano che "comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, per gestire le consegne a domicilio rientra nell'andare al lavoro.

Per i dipendenti, il datore potrà fornire, su carta intestata dell'azienda e firma del titolare/rappresentante legale, un documento che attesti che il singolo soggetto è dipendente/collaboratore dell'azienda.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

19 marzo 2020

Nel caso in cui nel medesimo esercizio coesistano più attività, ad esempio quella di somministrazione e di vendita, posso continuare a svolgerle entrambe?

Il DPCM 11 marzo 2020, all'articolo 1 n. 1), sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato I.

Per capire se le attività, che vengono svolte nell'ambito della propria azienda, rientrano tra quelle sospese o, invece, sono escluse dall'obbligo di sospensione, è necessario individuare il codice primario con cui tali attività vengono censite nell'ambito della classificazione ATECO.

Nel caso in cui il codice ATECO attribuito all'attività rientri tra quelli ammessi l'attività potrà rimanere aperta.

Nel caso in cui, invece, il codice ATECO attribuito all'attività non risulti tra quelli ammessi, e a prescindere dalla circostanza che l'attività venda anche beni che rientrano tra quelli indicati nell'allegato 1 al DPCM 11 marzo, dovrà chiudere.

Nel caso in cui nel medesimo esercizio coesistano più attività differenti, che vengono esercitate in ragione di titoli abilitativi distinti (SCIA), a ciascuno dei quali corrisponda un proprio codice ATECO principale, viene richiesto di sospendere l'attività identificata da un codice non ammesso, proseguendo invece l'altra.

Ad esempio, in base alle indicazioni fino ad ora fornite dal Governo:

- a) l'attività dei panifici è consentita, mentre deve ritenersi sospesa ad esempio l'attività di rosticceria svolta nel medesimo esercizio (compresa la preparazione di pasti da portar via ("Take-Away") trattandosi di un'attività assimilabile alla somministrazione di alimenti;
- b) deve essere sospesa l'attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad una attività di vendita al dettaglio consentita;
- c) i bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti solo per la vendita di tabacchi e/quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande;
- d) possono essere venduti dai negozi del dettaglio alimentare e dai supermercati prodotti di gastronomia in quanto imballati su richiesta del consumatore (il "vecchio" preincartato).

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

19 marzo 2020

Le attività non sospese hanno l'obbligo di limitare la vendita soltanto a certi prodotti?

Nel caso in cui il codice ATECO attribuito all'attività rientri tra quelli ammessi, l'attività potrà rimanere aperta e, a nostro avviso e fino a che non pervengano chiarimenti ufficiali in senso contrario, potrà continuare a vendere tutti i prodotti del proprio assortimento.

Al momento, l'unica limitazione espressamente prevista è contenuta nelle FAQ del Governo e nelle circolari del Ministero dell'Interno, nelle quali si specifica che: "i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari".

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

18 marzo 2020

Un'attività di bar/pasticceria, con annesso laboratorio per la preparazione dei dolci, può preparare i dolci e fare le consegne a domicilio pur avendo chiuso la vendita diretta? Ovvero una pasticceria può continuare a produrre e consegnare? La consegna può essere fatta autonomamente oppure occorre un corriere?

Le attività di produzione di pasticceria fresca non sono sospese dal DPCM 11 marzo 2020 e possono continuare ad operare, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'articolo 1, n.7 del suddetto DPCM.

Riteniamo, pertanto, sia possibile effettuare la consegna a domicilio, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria di cui al comma 4 del DPCM 11 marzo 2020 (distanza, mascherine e guanti).

Queste prescrizioni sono a carico del titolare se effettua la consegna.

Se si utilizzano soggetti terzi, il titolare deve comunque essere garantito rispetto alla osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte del soggetto che effettuerà materialmente la consegna.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

18 marzo 2020

Il sabato e la domenica possono vendersi anche i prodotti dell'allegato 1 visto che la lettera r) del DPCM 8 marzo è abrogata?

Nelle giornate festive e prefestive, le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali sono chiusi ed è consentita solo la vendita di generi alimentari, di farmaci e parafarmaci (quindi non tutti i prodotti dell'allegato) e si richiede di limitare l'accesso alle sole predette attività.

Nei mercati, all'aperto o coperti, può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari. Tuttavia deve essere sempre garantita la distanza di un metro anche attraverso la modulazione dell'orario d'apertura.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

18 marzo 2020

Quali sono i prodotti che possono vendere i supermercati?

I supermercati possono continuare a vendere tutti i prodotti presenti nell'attività di vendita. L'unica limitazione prevista è relativa alle giornate prefestive e festive in cui è possibile vendere solo generi alimentari, farmaci e parafarmaci.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

18 marzo 2020

Chi può rimanere aperto ha l'obbligo o la facoltà di farlo? Ad esempio se una tabaccheria volesse chiudere può farlo?

Dipende dal tipo di attività svolta.

Per esempio i tabaccai sono concessionari dello Stato e, come le farmacie, non possono chiudere a piacimento.

La FIT sta comunque lavorando per ottenere disposizioni più flessibili in questo momento così particolare.

Le altre attività comprese nell'allegato 1, possono invece decidere liberamente se restare aperte o meno.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

16 marzo 2020

Le aziende che devono sospendere le attività possono effettuare lavori al proprio interno (es. magazzino, gestione del commercio online, recupero della merce invenduta o presente nelle celle frigorifere)?

È bene dotarsi di qualche avviso da esporre all'esterno con una dicitura specifica?

Si può recuperare la merce invenduta e/o soggetta a deterioramento perché questa attività rientra nello stato di necessità.

Anche l'attività di commercio online è consentita.

Per quanto riguarda eventuali lavori, le attività edili non sono sospese ma deve trattarsi di lavori indispensabili e non prorogabili.

L'avviso non è necessario poiché in ogni caso deve essere precluso l'accesso al pubblico.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

16 marzo 2020

Alcuni gestori di supermercati/ipermercati, dove è prevista la vendita non solo di prodotti alimentari o di prima necessità, chiedono se sia possibile continuare a vendere tutti i prodotti presenti nello store o se sia necessario estrometterne alcuni dalla vendita (es. prodotti tessili, piccola mobilia, ecc.).

Possono continuare a vendere tutti i prodotti con l'unica limitazione relativa alle giornate prefestive e festive (sabato e domenica) dove si richiede di limitare l'accesso alle aree di vendita di generi alimentari, farmaci e parafarmaci.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

16 marzo 2020

Il commercio all'ingrosso di confezionamento imballaggi alimentari (ATECO 46.69.99) può lavorare a porte chiuse?

Le attività di commercio all'ingrosso non sono interessate dall'obbligo di sospensione disposto dal DPCM 11 marzo e, pertanto, possono continuare a operare.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

14 marzo 2020

I negozi che vendono cialde per caffè possono rimanere aperti?

L'attività di commercio al dettaglio di cialde per caffè rientra tra le attività di "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati", di cui ai codici

ATECO 47.2, espressamente consentite in quanto elencate nell'allegato 1 al DPCM. Infatti, con il codice 47.29.20, sono censite le attività di "commercio al dettaglio di caffè torrefatto". È opportuno, tuttavia, verificare che il codice ATECO attribuito all'attività corrisponda.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

14 marzo 2020

Posso entrare in negozio CHIUSO per mettere in sicurezza la merce e l'attività stessa?

Sì, poiché tale attività rientra nell'ambito dell'esigenza lavorativa/stato di necessità.

14 marzo 2020

Medie e grandi strutture possono restare aperte sabato e domenica?

Limitatamente alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.
Resta fermo il rispetto dell'obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

14 marzo 2020

Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?

No. Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Zone interessate

Emergenza coronavirus di cui al DPCM del 22 marzo 2020

23 marzo 2020

La mia attività al dettaglio, prima consentita dal DPCM dell'11 marzo, ora non è più tra quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla?

No. Tutte le attività elencate nell'allegato 1 e 2 al DPCM dell'11 marzo possono continuare ad essere svolte, stante a quanto disposto dal DPCM dell'11/3/2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".

Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo 2020 non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell'11 marzo, si evidenzia che l'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto "*si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle dell'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.*"

Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell'11 marzo possono quindi continuare ad operare.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

23 marzo 2020

Le attività che sono sospese possono prevedere la presenza del titolare o di loro delegati all'interno delle stesse per svolgere, ad esempio, inventari, o la gestione di merce deteriorabile?

Il comma 4 dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo prevede che "le imprese le cui attività vengono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza".

Pertanto fino al **25 marzo** si potrà continuare a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare la sospensione dell'attività, come ad esempio la gestione della merce deteriorabile; **dopo il 25 marzo l'attività dovrà essere sospesa sino al 3 aprile**.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che sia possibile prevedere la presenza del titolare all'interno dell'attività sospesa, che deve, comunque, essere chiusa al pubblico, nella misura in cui questo sia necessario ed indispensabile per le attività necessarie alla sospensione e previa osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo in cui "*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*".

Tuttavia, ove possibile, si evidenzia che alcune attività, quale ad esempio quella relativa alla gestione degli inventari, dovrebbero essere svolte a distanza o con lavoro agile o rimandate eventualmente ad un momento successivo al termine dell'emergenza.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

23 marzo 2020

Continua ad essere consentito il commercio online per le attività sospese, nonché le consegne a domicilio o tramite corriere?

La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "*resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo*".

Pertanto resta confermato l'allegato 1 del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

Riteniamo pertanto possibile la vendita a domicilio dei prodotti sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute in cui "*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*".

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che *"resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo"*.

Pertanto resta confermato l'allegato I del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per telefono, per corrispondenza per radio.

Riteniamo che sia ancora possibile continuare a svolgere l'attività attraverso consegne a domicilio, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute in cui *"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"*.

Ad oggi (23 marzo), le FAQ predisposte dal Governo, aggiornate al DPCM 22 marzo continuano infatti a prevedere che *"Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro"*.

Fonte: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

=====

Riferimenti:DPCM 11 marzo 2020;
DPCM 9 marzo 2020;
DPCM 23 febbraio 2020;
DPCM 22 marzo 2020.

AIUTI DI STATO

- sostegno all'economia per il COVID-19;
- misure temporanee.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione 2020/C91 relativa al nuovo quadro temporaneo per l'adozione di aiuti di Stato alle imprese, in virtù di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 31, lettera b) del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE), grazie al quale la Commissione Europea può autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti di stato (in deroga alle disposizioni già vigenti) per "porre rimedio a gravi perturbazioni nella economia della UE".

Sempre sulla base dell'articolo 107, paragrafo 22, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia.

Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente.

Il nuovo Temporary Framework introduce la possibilità agli Stati membri di istituire regimi di aiuti di stato, osservando le seguenti quattro condizioni.

1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Viene istituito un regime di aiuto temporaneo che permette agli Stati membri di concedere aiuti fino a 800 mila euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e agevolazioni di pagamento.

L'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che successivamente sono entrate in difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19.

L'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità, gli Stati membri possono concedere garanzie pubbliche sui prestiti per periodo e importo limitato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- per le PMI i premi minimi per l'accesso a garanzie pubbliche sono stabiliti in base a predefiniti margini di rischio di credito collegati alla durata dei prestiti.
Per prestiti con scadenza a 1 anno (0,25%), per prestiti con scadenza a 2-3 anni (0,50%), per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni (1,00%);
- in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- la garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020;
- per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non deve superare il doppio delle retribuzioni dell'anno 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell'impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori).

Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato per i primi due anni di attività.

In alternativa il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato nel 2019.

Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità fino a 18 mesi dalla data di concessione;

- e. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;
- f. la durata della garanzia pubblica è limitata ad un massimo di sei anni e non può superare: il 90% del finanziamento nei casi in cui sia prevista la ripartizione delle perdite in modo proporzionale e alle stesse condizioni tra l'ente creditizio e lo Stato.
L'importo garantito deve ridursi in proporzione al rimborso del prestito;
- g. la garanzia può riguardare sia i prestiti per investimenti, che quelli per capitale di esercizio;
- h. la garanzia può essere concessa a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019 ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese, gli Stati membri possono istituire regimi di aiuto per prestiti a tasso di interesse agevolato, per un periodo limitato purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. i prestiti sono concessi a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) vigente il 1° gennaio 2020 più predefiniti margini di rischio di credito (spread), collegati alla durata dei prestiti. 0,25% per prestiti con scadenza a 1 anno, 0,50% per prestiti con scadenza a 2-3 anni, 1,00% per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni;
- b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- c. i contratti di prestito sono sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di 6 anni;
- d. per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo finanziato non deve superare il doppio delle retribuzioni dell'anno 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell'impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori).
Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato.
In alternativa, il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato del beneficiario nel 2019.
Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato, per coprire il fabbisogno di liquidità, fino a 18 mesi dalla data di concessione;
- e. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;

- f. il prestito può riguardare sia le esigenze di investimento, sia il capitale circolante; g. il prestito può essere concesso a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

Aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse ridotti possono essere forniti alle imprese che affrontano un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o tramite istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In quest'ultimo caso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tali aiuti sono destinati direttamente alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o altri intermediari finanziari.
- gli enti creditizi o gli altri intermediari finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire i vantaggi sui beneficiari finali dimostrando di applicare un meccanismo che garantisca che i vantaggi sono trasferiti nella misura più ampia possibile sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti in materia di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

Quando esiste un obbligo legale di estendere la durata dei prestiti esistenti per le PMI, non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

5. Assicurazione crediti all'esportazione a breve termine

La comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (lo "STEC") stabilisce che i rischi negoziabili non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri.

Considerato che a causa dell'attuale epidemia ci possono essere situazioni di impossibilità a trovare la copertura assicurativa sul mercato, tali coperture possono essere sostenute con il sostegno degli Stati membri.

L'uso dell'esenzione relativa ai rischi non negoziabili di cui al paragrafo 18, lettera d), dello STEC sarà comunque considerato giustificato se: a. un noto assicuratore internazionale di crediti privati all'esportazione e un assicuratore nazionale di crediti forniscono la prova dell'indisponibilità di tale copertura; oppure b. almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro presentano prove del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche.

La Comunicazione 2020/C91 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, è impegnata a garantire una rapida adozione delle decisioni previa notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla Comunicazione stessa.

Gli Stati membri sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione delle loro proposte e notificare i regimi di aiuto per introdurre tali misure nel modo più rapido e completo possibile.

Riferimenti: comunicazione Commissione UE 2020/C91 (Gu.Ce. serire C/91 I/1 del 20-03-2020).